



Sindacato Autonomo

FEDIR

Federazione Dirigenti e Direttivi Pubblici

Già Sezione di FEDIRETS

Segreteria Nazionale



Prot. 610

Roma, 19 Novembre 2025

Al Ministero dell'Interno
ex Albo Segretari Comunali e Provinciali
dait.prot@pec.interno.it

OGGETTO: Criticità nella gestione dei segretari in disponibilità, prassi difformi al quadro normativo in materia di convezioni di segreteria, assegnazione degli scavalchi.

A seguito dell'assemblea sindacale di FedirSegretari svoltasi lo scorso 31 ottobre, sono emerse con forza diverse criticità relative alle prassi che, negli ultimi mesi, alcune Prefetture stanno adottando in materia di segreterie comunali.

1) Problematiche Segretari in disponibilità

In merito alle **problematiche connesse ai segretari in disponibilità**, si evidenzia innanzitutto che il loro trattamento, sia che la disponibilità derivi dalla scadenza della normativa derogatoria vigente, sia che dipenda da altre cause – peraltro fisiologiche per una figura soggetta al regime dello spoil system – non può assumere connotati punitivi, ma deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale e non rimesso alla discrezionalità delle singole Prefetture.

Al fine di favorire la piena funzionalità degli enti e agevolare la presa di servizio dei segretari comunali, in presenza di sedi vacanti e di segretari in disponibilità appartenenti al medesimo Albo, è essenziale che **l'assegnazione avvenga in via preferenziale in favore dei segretari in disponibilità** presso sedi viciniori. Ciò in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 del D.P.R. 465/1997, secondo cui l'Agenzia – oggi Albo – utilizza i segretari collocati in disponibilità favorendo, ove possibile, le prestazioni di servizio e lo svolgimento di incarichi nell'ambito della provincia di residenza o, comunque, in territori prossimi alla stessa.

Sebbene la disciplina contrattuale stabilisca che gli incarichi di reggenza o supplenza siano conferiti, con provvedimento motivato, ai segretari titolari di sede solo in via residuale rispetto ai segretari in disponibilità – e comunque per periodi limitati, non superiori a 120 giorni per le reggenze e a un anno per le supplenze – si riscontrano **nella prassi incarichi di lunga durata affidati a segretari titolari di sede**, spesso su richiesta nominativa dei Sindaci.

Appare pertanto opportuno, nelle more di una definizione organica di criteri omogenei, dare concreta applicazione all'articolo 19 sopra richiamato, anche avvalendosi dei criteri già delineati nella deliberazione dell'Agenzia n. 9/6 del 7 maggio 1998. **In particolare, l'assegnazione dei segretari comunali in disponibilità dovrebbe tener conto della sede di residenza, riconoscendo loro priorità rispetto ai segretari già titolari di altra sede.**

È evidente che tale buona prassi, volta a conformarsi al dettato normativo, risulta strettamente correlata alla durata degli incarichi conferiti in reggenza ai segretari titolari, per i quali la disposizione contrattuale fissa un termine massimo – e non minimo – di 120 giorni.

Al fine di evitare elusioni del suddetto limite, la cui proroga può essere consentita solo nei casi di



pubblicazione della sede andata deserta, si ritiene necessario che i segretari interessati alla titolarità della sede trasmettano la propria manifestazione di interesse **anche alla Sezione dell'Albo territorialmente competente**, così da consentirle di verificare adeguatamente se la procedura sia effettivamente andata deserta o soltanto infruttuosa.

Inoltre, il **trattamento economico deve essere uniforme** su tutto il territorio nazionale e non deteriore rispetto a quello concesso ai segretari titolari applicando omogeneamente sul territorio nazionale gli istituti riconosciuti dalla contrattazione collettiva nazionale sia in ordine al tabellare, sia in ordine al trattamento accessorio, ciò anche con riferimento agli istituti della pesatura della posizione, del galleggiamento e del risultato .

In costanza di disponibilità non è ammissibile che alcune Prefetture **escludano dal computo del periodo utile** ai fini della sospensione della disponibilità – per i segretari assegnati a giornate presso più Comuni o parzialmente occupati – le assenze legittimamente fruite per ferie, malattia, festività, prefestivi e congedi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale. Al riguardo, il comma 12 dell'articolo 19 del D.P.R. n. 465/1997 dispone espressamente che il periodo di disponibilità è sospeso in caso di aspettativa per maternità, mandato elettorale o sindacale, malattia e in ogni altro caso previsto dalla legge.

Dette problematiche, risultano poi ulteriormente aggravate dal **crescente numero di colleghi di fascia C** collocati in disponibilità dopo periodi di titolarità svolti ai sensi della disciplina derogatoria di cui all'art. 12-bis del D.L. 4/2022 (convertito in L. 25/2022) e della successiva L. 143/2024.

Per questi ultimi, la situazione appare resa ancor più complessa da alcuni interventi delle Sezioni regionali che sembrano orientati a non consentire la prosecuzione delle convenzioni di segreteria e, in taluni casi, persino a favorirne lo scioglimento – talora anticipato – nonostante si tratti di convenzioni comunali regolarmente costituite nel rispetto della normativa vigente.

A ciò si aggiunge un uso sempre più esteso, e spesso improprio, dell'istituto dello *scavalco*, talvolta persino interregionale e non limitato a sedi contermini, con l'effetto di penalizzare i segretari in disponibilità e di compromettere le legittime aspettative di progressione di carriera di molti colleghi, anche di fasce superiori pur iscritti nello specifico albo regionale.

Sarebbe pertanto oltremodo opportuno che il Ministero intervenisse a chiarire, in via ufficiale e in confronto preventivo con le organizzazioni sindacali, i criteri generali relativi all'utilizzazione dei segretari comunali e provinciali in disponibilità, come previsto dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 55 del CCNL area funzioni locali 2019/2021. Tale chiarimento è fondamentale per assicurare uniformità applicativa, trasparenza e tutele omogenee su tutto il territorio nazionale, superando le prassi difformi oggi riscontrate e garantendo pieno rispetto della normativa e degli accordi contrattuali vigenti.

2) Convenzioni di Segreteria

In merito alla **questione delle convenzioni di segreteria**, è opportuno ricordare che l'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa degli enti locali sanciti dalla Costituzione, prevede la possibilità per i Comuni di stipulare convenzioni tra loro per la gestione coordinata di funzioni e servizi.

Tali convenzioni devono stabilire finalità, durata, modalità di consultazione, rapporti finanziari e obblighi reciproci e possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni con personale distaccato dagli enti partecipanti.

È dunque chiaro che i Comuni, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, possono gestire in forma associata servizi e funzioni attraverso convenzioni ex art. 30 TUEL, in un'ottica di razionalizzazione e di efficientamento, e possono altresì disporre la proroga, con decisione condivisa, senza necessità di autorizzazioni esterne.

L'articolo 98, comma 3, del medesimo Testo Unico stabilisce inoltre che i Comuni possono stipulare convenzioni per l'Ufficio di segretario comunale, comunicandone la costituzione alla Sezione regionale



dell’Agenzia — oggi Prefettura competente — la quale non ha competenza nel merito delle forme associative, salvo che si riscontri un contrasto con disposizioni legislative o principi costituzionali.

La costituzione delle convenzioni di segreteria soggiace dunque a mera comunicazione e presa d’atto, senza effetti costitutivi o integrativi da parte della Prefettura, il cui provvedimento non può incidere sull’efficacia né sulla durata dell’accordo tra enti.

Questa autonomia organizzativa non risulta incisa dalla normativa specifica concernente la nomina del segretario titolare, disciplinata dagli articoli 97 e 98 del TUEL, dal DPR 465/1997 e dall’articolo 31 del CCNL 2001, come parzialmente derogata dall’art. 12-bis del D.L. 4/2022, convertito in L. 25/2022, e dalle modifiche introdotte dal D.L. 113/2024, convertito in L. 143/2024.

Eppure, numerose Prefetture, contattate dalle amministrazioni interessate, **hanno manifestato una non uniformità di risposte in ordine alla possibilità di procedere alla proroga delle convenzioni**, asserendo in diversi casi che alla scadenza della convenzione la stessa non potesse essere rinnovata o prorogata e che il segretario titolare dovesse essere posto in disponibilità e assegnato d’ufficio al Comune capofila.

Ferma la legittimità della costituzione e relativa proroga della convenzione di segreteria che attiene alle competenze e prerogative organizzative dei Comuni interessati, è chiaro e pacifico che lo spirare dei 12 mesi autorizzati in ossequio all’art. 18 quater ha come conseguenza la messa in disponibilità del segretario titolare, ma non si comprende quali siano le basi normative ai sensi delle quali legittimamente la Prefettura competente possa inibire ai Comuni delle proprie prerogative di cui agli artt. 30, 97 TUEL, costituzionalmente garantite. È pacifico che i Comuni, nella propria autonomia possano, non solo auspicabilmente gestire in forma associata determinati servizi e funzioni grazie all’istituto della convenzione ex art.30 T.U.E.L. in un’ottica di razionalizzazione ed efficientamento, ma che possano al contempo disporre – esercitando le medesime scelte organizzative – prorogandone la durata.

In tale contesto, esigenze di continuità amministrativa, più volte esternate dalle amministrazioni locali, imporrebbero, con il dovuto buon senso, che il segretario già titolare e successivamente collocato in disponibilità venga riassegnato preferibilmente alla medesima sede, con priorità rispetto al ricorso all’istituto dello scavalco. Ciò, naturalmente, nel rispetto della facoltà degli enti di procedere alla nomina di un segretario titolare idoneo, previa pubblicazione della sede.

Appare pertanto arbitraria e priva di fondamento giuridico qualsiasi decisione prefettizia volta a disporre lo scioglimento anticipato di convenzioni di segreteria, indipendentemente dalla volontà dei Comuni associati. Analogamente, risulta ulteriormente lesiva dei diritti dei segretari in disponibilità la frammentazione dell’assegnazione del servizio su base giornaliera o parziale conseguente a tali scioglimenti, che finisce per compromettere la stabilità gestionale degli enti e la dignità professionale della funzione segretariale.

3) La gestione degli incarichi a scavalco

Lo scavalco nasce come misura residuale e temporanea, da utilizzare solo in situazioni di emergenza; tuttavia, in alcuni contesti è divenuto uno strumento ordinario di copertura delle sedi vacanti.

Per garantire la continuità istituzionale degli enti senza trasformarlo in un surrogato della titolarità, si auspica che, nel rispetto del quadro normativo vigente:

- sia fissata una **durata massima di 60 giorni** per ciascun incarico, con adeguata **rotazione tra i segretari**;
- sia **esclusa la scelta discrezionale del Sindaco**, salvo i casi in cui lo scavalco sia finalizzato alla costituzione di una convenzione;
- ogni rinnovo sia subordinato a una **verifica ministeriale** sulla reale impossibilità di copertura mediante titolarità o convenzionamento;
- **non vengano autorizzati scavalchi interregionali**, se non tra territori effettivamente limitrofi, ove non vi siano segretari privi di sede iscritti all’albo interessato, sia perché in procinto di prendere servizio, sia perché in disponibilità.

In tal modo lo scavalco **potrà tornare ad essere uno strumento di flessibilità davvero temporanea**, evitando



gli abusi che oggi alimentano precarietà, frammentazione e marginalizzazione dell'effettivo apporto del segretario comunale presso l'Ente.

Infine, in considerazione di quanto emerso nell'ultimo tavolo tecnico dell'8 agosto 2025, si confida che il Ministero, come prospettato, abbia intrapreso le più utili ed efficaci iniziative per assicurare ai segretari comunali in deroga la continuità delle funzioni presso le sedi di titolarità che, dal 26 ottobre scorso, stanno progressivamente giungendo a scadenza senza possibilità di ulteriore proroga.


In tale contesto, si ritiene indispensabile sollecitare l'intervento legislativo che consenta di prorogare oltre il limite dei tre anni gli incarichi conferiti in deroga, al fine di evitare vuoti gestionali e garantire la necessaria stabilità amministrativa.

Si auspica, altresì, che lo S.P.E.S., recentemente avviato possa concludersi in tempi rapidi, così da assicurare il naturale turn over tra i segretari che accederanno alla fascia B – destinati alle sedi con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti – e i neosegretari del corso CoA 21, che incontrano tuttora difficoltà nel reperire una sede di titolarità, ai quali si aggiungeranno, entro il prossimo anno, i vincitori del CoA 24.

Certi di un proficuo e fattivo intervento chiarificatore che tenga conto della condizione di precarietà in cui versano i segretari in disponibilità, nonché delle esigenze di continuità amministrativa dei piccoli comuni, si confida che il Ministero voglia proseguire nel percorso già avviato, senza vanificare il rilevante sforzo profuso nel reclutamento di ben 1.410 nuovi segretari in pochi anni, e garantendo a tutti i segretari comunali – di ogni fascia – uniformi tutele e diritti su tutto il territorio nazionale, in stretta sinergia con il lavoro svolto dagli Albi regionali.

Cordiali saluti.

II SEGRETARIO DIPARTIMENTO FEDIR
Segretari Comunali e Provinciali
Maria Concetta Giardina



II SEGRETARIO GENERALE
FEDIR
Elisa Petrone

